



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 18030 del 9/02/2015

AL DR. ... (OMISSIS) ...

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
BARI
Via PEC

ALL'UNIONCAMERE

A INFOCAMERE S.C.P.A.
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Inserimento nel REA o nel registro delle imprese di certificati di qualità emessi da un organismo di certificazione greco (“EURO CERT”) - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 9/12/2014, la S.V., in qualità di responsabile per l'Italia dell'organismo di certificazione EURO CERT, avente sede legale in Grecia, espone quanto segue:

«Ci si rivolge a codesta Amministrazione in quanto dopo diversi mesi, un'impresa alla quale abbiamo rilasciato un certificato di qualità non ha ancora potuto ottenerne il deposito nel proprio fascicolo del registro imprese detenuto dalla Camera di commercio.

Si tratta di un certificato di qualità EN ISO 9001:2008, certificato che risponde a precise direttive europee, che uniformano la normativa di riferimento degli organismi di certificazione.

Ad oggi, pur avendo avuto contatti con il Conservatore della Camera interessata (CCIAA Bari) e con il responsabile Unioncamere per le materie accordi e certificazioni, e pur avendo questi ultimi condiviso la possibilità per l'impresa di depositare tutta la certificazione valida in proprio possesso presso il proprio fascicolo detenuto dal registro delle imprese, non si è potuto concretamente ottenere l'inserimento dei certificati di qualità rilasciati dal nostro Ente nel fascicolo delle imprese



iscritte presso la suddetta Camera; e ciò quanto invece, presso un'altra Camera (CCIAA Roma) non si è incontrata alcuna difficoltà in tal senso.

Si evidenzia la situazione che si è venuta a creare oggi: gli organismi di certificazione aventi sede legale in Italia, facendo transitare i loro certificati attraverso Accredia, ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano ad attestare gli organismi di certificazione, in virtù di un accordo siglato con Unioncamere, si vedono immediatamente depositati i certificati da loro emessi nei fascicoli di ciascuna impresa presso il registro delle imprese, senza che l'impresa interessata ne faccia nemmeno richiesta; mentre gli altri enti di certificazione - aventi sede legale in altri Stati dell'Unione europea, come ad esempio il nostro Ente, che risponde all'ESYD, Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo greco, non essendo in possesso di un accordo siglato con Unioncamere, pur avendo un riconoscimento dei certificati rilasciati non solo in Europa ma a livello internazionale - di fatto trovano precluso tale deposito e la relativa risultanza dal registro delle imprese.

Ciò quando altre Camere di commercio, come quella citata di Roma, consentono tale deposito, dopo avere verificato la validità del certificato, facilmente riscontrabile attraverso un codice riportato sullo stesso.

In altri ambiti di certificazione, d'altra parte, è possibile avviare una procedura per la quale il titolare del certificato lo trasmette, ad esempio, al registro telematico dei gas fluorurati, che, dopo le opportune verifiche, lo convalida consentendone il deposito presso il fascicolo d'impresa e la relativa risultanza in visura.

Si chiedono pertanto lumi sulla procedura da seguire considerato che:

- a) Unioncamere non può intraprendere un accordo con il singolo organismo di certificazione, ma può avviare una procedura per sottoscrivere un accordo con l'ente greco ESYD, che comporta tempi lunghi e allineamenti informatici sofisticati;
- b) La Camera di commercio di Bari non consente il deposito del certificato rilasciato da questo Ente in carenza di specifiche indicazioni in tal senso da parte del Ministero, oppure di una specifica previsione normativa.

Si chiede, in particolare, di intervenire chiarendo la possibilità di deposito dei certificati in possesso delle imprese, al fine di appianare una reale situazione di disparità in tema di certificazione, e visto che il programma in uso dalle camere di commercio "ComUnica" consente l'invio delle istanze da parte delle imprese e presenta una voce che sta ad indicare proprio "altri atti e fatti soggetti a deposito", già utilizzata dalle imprese per effettuare tale comunicazione».

In merito alle problematiche sopra esposte, ritiene la Scrivente di potere esprimere le considerazioni che seguono.

Ai sensi della vigente normativa sono rinvenibili tre "percorsi" per la comunicazione di dati al registro delle imprese/REA e l'alimentazione del fascicolo d'impresa (aggiuntivi, rispetto



alle iscrizioni e denunce che vengono eseguite rispetto ai citati registro e repertorio secondo le norme generali in materia di pubblicità legale d'impresa):

a) quello previsto dal DPR 160/2010 (art. 4, c. 9) e dal relativo allegato tecnico (art. 11), nonché dall'art. 43-bis del DPR 445/2000 (interscambio dati tra sportelli unici delle attività produttive e ufficio del registro delle imprese);

b) l'interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra pubbliche amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e sistema camerale, per l'alimentazione e l'aggiornamento costante ed uniforme delle rispettive banche dati (DLGS 82/2005);

c) su "comunicazione" da parte dell'impresa (ai sensi dell'art. 9, c. 4, della legge 180/2011 (che recita: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese [...] anche per il tramite delle agenzie delle imprese [...] e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico e amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo [cioè "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni], alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro»).

Nel caso segnalato, si ritiene che, ove il certificato rilasciato da codesto Ente non sia stato già oggetto di trasmissione nell'ambito dell'interscambio dati di cui alla lettera a), possa essere senz'altro oggetto di "comunicazione" secondo la modalità indicata al punto c) - e quindi a cura dell'impresa interessata - con le seguenti specificazioni:

1) se il certificato non è redatto in lingua italiana (o anche in lingua italiana) lo stesso dovrà essere trasmesso all'ufficio del registro delle imprese accompagnato da una traduzione in lingua italiana, eseguita ai sensi dell'art. 33, c. 3, del DPR 445/2000 (che recita: «Agli atti e documenti indicati nel comma precedente [cioè "gli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato"], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale»);

2) non risultando ancora disponibile una procedura "ad hoc" per la "comunicazione" delle certificazioni secondo l'indicata modalità c), si ritiene opportuno fornire in via transitoria le seguenti istruzioni: la "comunicazione" sarà eseguita, nell'ambito della procedura "ComUnica",



mediante compilazione, per i soggetti societari, del modulo S5, e per le imprese individuali I1 o I2, riquadro (per entrambe le tipologie di impresa) “Attività prevalente dell’impresa”; in detto riquadro dovranno essere riportati gli estremi del certificato (tali dati saranno visibili in visura o nel certificato camerale);

3) alla modulistica indicata al punto 2) (moduli S5, I1 o I2) dovrà essere allegato il certificato (e l’eventuale sua traduzione, ove ne ricorra il caso); tale allegato sarà oggetto di inserimento nel fascicolo d’impresa e reso disponibile per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 9 della legge 180/2011 (“Statuto delle imprese”).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio